



COMUNE DI SCHIO

Provincia di Vicenza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 24 / 2021 del 22/02/2021

OGGETTO: MODIFICA DELL'ARTICOLO 10 DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA I.M.U.

L'anno **duemilaventuno**, addì **ventidue** del mese di **Febbraio**, alle ore **18:30** presso la Sala Consiliare (Palazzo Garbin), previo regolare invito, si è riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del Presidente del Consiglio Comunale Sergio Secondin.

Sono presenti i signori:

<u>Componenti</u>	<u>Pr</u>	<u>As</u>	<u>Componenti</u>	<u>Pr</u>	<u>As</u>
ANDRIAN GIULIA	P		GRAZIAN VALERIA		A
BATTISTELLA GIOVANNI		G	MOSELE ALBINO	P	
BERTOLDO ALBERTO	P		ORSI VALTER	P	
BUZZACARO MANUELA	P		PAVAN SERGIO	P	
CALESELLA MARCO		G	SANTI LUIGI		A
CARPI LUCIANA MARIA	P		SECONDIN SERGIO	P	
CIONI ALEX	P		SELLA RENZO	P	
CUNEGATO CARLO	P		SPINATO LOREDANA	P	
DALLA COSTA MANUEL	P		STERCHELE RICCARDO	P	
DALLA VECCHIA LEONARDO	P		STORTI DOMENICO		A
DE ZEN GIORGIO	P		TISATO ILENIA	P	
FONTANA MAURA		G	ZANCANARO PIERO	P	
GIORDAN LUIGI	P				

Presenti: 19 Assenti: 6

Partecipa il Vice Segretario Generale, Paola Pezzin.

Sono presenti i seguenti Assessori: Munarini Aldo, Rossi Sergio, Trambaiolo Matteo, Maculan Alessandro, Marigo Cristina, Corzato Barbara.

Il Presidente riconosce legale l'adunanza e dichiara aperta la seduta. Chiama a fungere da scrutatori i Sigg.ri: Bertoldo Alberto, Cioni Alex, Pavan Sergio.

Invita, quindi, il Consiglio Comunale a trattare l'argomento di cui all'oggetto.

Alle ore 18.59 sono presenti in Aula n. 22 Consiglieri Comunali essendo precedentemente entrati i Consiglieri Comunali Grazian, Santi e Storti.

L'Assessore al Bilancio – Tributi - Patrimonio – Controllo analogo Società partecipate, Matteo Trambaiolo, svolge la seguente relazione:

Signore Consigliere e Signori Consiglieri,

il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 47 del 6 luglio 2020, ha approvato il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria I.M.U..

Il Regolamento disciplina, all'articolo 10, il rimborso dell'imposta per dichiarata inedificabilità delle aree, come previsto dall'art. 1, comma 777 – lettera c), della Legge n.160/2019 (Legge di Bilancio 2020), che consente ai comuni di prevedere il diritto al rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili, stabilendone termini, limiti temporali e condizioni.

Il testo dell'articolo 10 del Regolamento, nella sua attuale formulazione, dispone al comma 1) "Per le aree divenute inedificabili successivamente ai versamenti effettuati, spetta al contribuente il rimborso della quota d'imposta versata in eccesso rispetto a quella che sarebbe stata dovuta sulla base del reddito dominicale del terreno, maggiorata degli interessi nella misura di legge" e al comma 2) "La dichiarazione di inedificabilità delle aree deve conseguire da atti amministrativi approvati dal Comune, quali le varianti apportate agli strumenti urbanistici generali ed attuativi che non siano state richieste dai proprietari medesimi delle aree interessate e che abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti, nonché da vincoli istituiti ai sensi delle vigenti leggi nazionali e regionali che impongano l'inedificabilità assoluta dei terreni per i quali è stata corrisposta l'imposta".

La modifica regolamentare che viene posta all'attenzione di questa assemblea riguarda le aree che divengono inedificabili o, per meglio dire con i dovuti termini tecnici, non pianificate, in seguito alla naturale decadenza delle previsioni urbanistiche per il decorso quinquennio dall'entrata in vigore del Piano degli Interventi, avvenuta a seguito dell'approvazione del PATI con Decreto del Presidente della Provincia di Vicenza n. 2 del 19.01.2016, come previsto dall'articolo 18, comma 7, della Legge della Regione Veneto 23 aprile 2004, n. 11, nonché quelle sulle quali vengano istituiti vincoli che, pure se impongono l'inedificabilità assoluta sulle stesse, lascino nella disponibilità dei proprietari il corrispondente volume edificabile, utilizzabile su aree diverse.

La modifica dell'articolo 10 proposta va quindi nella direzione di escludere, quale motivo di rimborso, oltre alla naturale decadenza delle previsioni urbanistiche per il decorso quinquennio dall'entrata in vigore del Piano degli Interventi, anche l'istituzione di vincoli di inedificabilità assoluta, quando comunque permanga in capo ai proprietari un diritto edificatorio che sia direttamente collegato agli stessi terreni, e quindi, in generale, quando l'inedificabilità non derivi da scelte autonome del Comune ma sia conseguenza di norme legislative o regolamentari sovraordinate.

In ragione di tutto questo, il nuovo testo dell'articolo 10 del Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria I.M.U. viene così modificato:

“Art. 10 - Rimborso dell’imposta per dichiarata inedificabilità di aree

1. Per le aree divenute inedificabili successivamente ai versamenti effettuati, spetta al contribuente il rimborso della quota d’imposta versata in eccesso rispetto a quella che sarebbe stata dovuta sulla base del reddito dominicale del terreno, maggiorata degli interessi nella misura di legge.

2. La dichiarazione di inedificabilità delle aree deve conseguire da atti amministrativi approvati dal Comune, quali le varianti apportate agli strumenti urbanistici generali ed attuativi che non siano state richieste dai proprietari medesimi delle aree interessate e che abbiano ottenuto l’approvazione definitiva da parte degli organi competenti, nonché da vincoli istituiti ai sensi delle vigenti leggi nazionali e regionali che impongano l’inedificabilità assoluta dei terreni per i quali è stata corrisposta l’imposta.

3. Non costituisce in alcun modo dichiarazione di inedificabilità il venir meno della condizione di area edificabile del terreno a seguito della naturale decadenza delle previsioni relative alle aree di trasformazione o espansione per il decorso del quinquennio dall’entrata in vigore del Piano degli Interventi, come previsto per le aree non pianificate di cui all’articolo 18, comma 7, della Legge della Regione Veneto 23 aprile 2004, n. 11.

Ugualmente non costituisce dichiarazione di inedificabilità l’istituzione o apposizione di vincoli di inedificabilità, anche assoluta, quando il corrispondente volume edificabile, anche in misura ridotta, rimanga nella disponibilità del proprietario del terreno e possa essere utilizzato su altre aree e terreni, anche sotto forma di crediti edilizi.

4. Il diritto al rimborso può essere esercitato qualora sussistano le seguenti condizioni:

- a) non siano stati effettuati interventi edificatori di qualunque natura sulle aree interessate, neppure abusivi, a prescindere dagli eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito all’abuso;
- b) che le varianti agli strumenti urbanistici generali ed attuativi abbiano ottenuto l’approvazione definitiva da parte degli organi competenti e che i vincoli di inedificabilità istituiti sulle aree interessate conseguano da norme di legge approvate definitivamente.

5. Il rimborso è disposto solo a seguito della relativa domanda, che deve essere presentata all’Ufficio Tributi del Comune, a pena di decadenza, da parte del soggetto interessato, entro cinque anni dalla data in cui l’area è divenuta inedificabile ai sensi del comma 2 del presente articolo.

6. Il rimborso spetta comunque per un periodo non eccedente cinque anni e a condizione che il vincolo di inedificabilità perduri per almeno tre anni”.

La proposta di deliberazione è stata presentata alla Commissione Consiliare Permanente 1^a - Affari Generali - nella seduta del 2 febbraio 2021.

Aperta la discussione nessuno prende la parola, il Presidente del Consiglio Comunale dichiara chiuse la discussione e le dichiarazioni di voto e dà lettura della seguente proposta di deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione che precede;

Preso atto che tutte le modifiche alle norme regolamentari in vigore, come descritte in premessa, sono riportate e appositamente evidenziate nel regolamento allegato sub A) alla presente delibera, di cui forma parte integrante e sostanziale;

Visti:

- il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria I.M.U. approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 6 luglio 2020, e in particolare l'articolo 10 che disciplina il rimborso dell'imposta per dichiarata inedificabilità delle aree, come previsto dall'art. 1, comma 777 – lettera c), della Legge n.160/2019 (Legge di Bilancio 2020);
- l'articolo 18, comma 7, della Legge della Regione Veneto 23 aprile 2004, n. 11;

Visto il Decreto del Ministro dell'Interno del 13 gennaio 2021, in base al quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali, di cui all'articolo 151, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, è differito al 31 marzo 2021;

Considerato che in base a quanto dispone l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000 n. 388, come poi modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001 n. 448, che fornisce l'interpretazione autentica dell'art. 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate tributarie, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto l'art. 13, commi 15, 15-bis e 15-ter, del D.L. n. 201/2011, per la pubblicazione delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

Considerato che la proposta di deliberazione è stata presentata alla Commissione Consiliare Permanente 1^ Affari generali - nella seduta del 2 febbraio 2021;

Acquisito, nella proposta, il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell'art. 239, 1° comma, lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012;

Ritenuta la propria competenza, ai sensi dell'art. 42 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267;

Visti gli allegati pareri, espressi in conformità all'art. 49 del citato Testo Unico n. 267/2000, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

d e l i b e r a

1) di approvare le modifiche al Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria I.M.U., approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 6 luglio 2020, come descritte ed appositamente evidenziate nel testo allegato sub A) alla presente deliberazione, di cui è parte integrante e sostanziale;

2) di dare atto che, per effetto di quanto disposto dal comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dal comma 8 dell'art. 27 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le variazioni approvate entrano in vigore e sono quindi efficaci a decorrere dal 1° gennaio 2021;

3) di provvedere all'invio telematico ai sensi dell'art. 13, commi 15, 15-bis e 15-ter, del D.L. n. 201/2011, della presente deliberazione mediante inserimento del testo del Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria I.M.U., risultante dalle modifiche con questa introdotte, come da allegato sub B) alla presente deliberazione, di cui è parte integrante e sostanziale, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

4) di pubblicare il regolamento di cui al punto 3) nel sito istituzionale di questo Ente;

5) di garantire, inoltre, la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.

Il Presidente del Consiglio Comunale pone in votazione la proposta di deliberazione.

Con voti favorevoli n. 22, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi per alzata di mano da n. 22 Consiglieri Comunali presenti in Aula al momento della votazione, la proposta di deliberazione viene approvato all'unanimità.

L'esito dell'esperita votazione viene proclamato dal Presidente a voce alta ed intelligibile.

Su proposta del Presidente, stante l'urgenza di provvedere in merito;

IL CONSIGLIO COMUNALE

d e l i b e r a

di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - comma 4° - del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267.

Il Presidente del Consiglio Comunale pone in votazione la proposta di immediata eseguibilità.

Con voti favorevoli n. 22, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi per alzata di mano da n. 22 Consiglieri Comunali presenti in Aula al momento della votazione, la proposta di immediata eseguibilità viene approvato all'unanimità.

L'esito dell'esperita votazione viene proclamato dal Presidente a voce alta ed intelligibile.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
COMUNALE
Sergio Secondin

(Documento firmato digitalmente)

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Paola Pezzin

(Documento firmato digitalmente)
